

**COMUNE DI VICENZA**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

ACCORDO TRA LA PROVINCIA E IL COMUNE DI VICENZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.

**T R A**

la **PROVINCIA di VICENZA** (qui di seguito Provincia), c.f. n. 00496080243, in persona del dirigente del Settore economico e finanziario Dott.ssa Caterina Bazzan, a ciò abilitato dall'art. 107 del D.L.vo 267/2000 ed in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 101 del 14 novembre 2018;

**E**

Il **COMUNE DI VICENZA** (qui di seguito Comune), (c.f. 00516890241), rappresentato dal Dirigente del Settore Sport Dott.ssa Elena Munaretto, a ciò autorizzato in forza dell'art.107 del D.L.vo 267/2000 e del Decreto Sindacale PGN 171794 del 16/11/2018;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO**

Il **Comune di Vicenza**, come sopra rappresentato, concede alla **Provincia di Vicenza** che, come sopra rappresentata accetta, l'utilizzo temporaneo e non esclusivo dei seguenti impianti sportivi, con annessi spogliatoi, servizi igienici e relative attrezzature, di proprietà comunale per lo svolgimento dell'attività didattica delle lezioni di scienze motorie e sportive da parte degli studenti di alcune Istituzioni Scolastiche di competenza provinciale, che hanno sede nella Città Capoluogo:

palestra/impianto sportivo	SCUOLA	Numero ore settimanali di utilizzo (33 settimane per anno scolastico)	Quantificazione spesa (tariffa oraria * €12,00 IVA compresa – tariffa oraria per Palazzetto dello Sport € 24,00 IVA compresa)
PALESTRA EX RODOLFI	IIS "Boscardin"	32	€12.672,00
PALESTRA CONTRA' BURCI	Liceo "Fogazzaro"	30	€11.880,00
PATTINODROMO	Liceo "Quadri"	21	€8.316,00
PALAZZETTO DELLO SPORT	Liceo "Quadri"	10	€7.920,00
PALESTRA SCUOLA MEDIA GIURIOLO	Licei "Pigafetta" e "Lioy"	34	€13.464,00
PALALAGHETTO	IIS "Da Schio" – sede S. Antonino	10	€3.960,00
	<b>TOTALE</b>	ore sett.li n.138	<b>€58.212,00</b>

\*tariffa oraria per le palestre: €12,00 IVA compresa -tariffa oraria per Palazzetto dello Sport €24,00 Iva compresa

**ART. 2 DURATA**

Le parti concordano che il presente Accordo ha durata biennale, a decorrere dall'anno scolastico 2018-19 e fino al **31 agosto 2020**. Il presente Accordo potrà essere rinnovabile per ulteriori n. 2 (due) anni scolastici, previa comunicazione scritta da parte della Provincia.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al testo del presente Atto dovranno essere oggetto di ulteriore

accordo scritto tra le parti.

### **ART. 3 UTILIZZO**

La Provincia provvederà a comunicare al Comune, entro il 15 agosto di ogni anno scolastico, l'elenco gli impianti per i quali si richiede l'utilizzo e il relativo monte ore settimanale. Le singole Istituzioni scolastiche concorderanno direttamente con il Comune l'articolazione giornaliera degli orari di utilizzo nel rispetto del monte ore settimanale definito per ciascun impianto sportivo;

Il Comune provvederà a comunicare alla Provincia, entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, l'ammontare del canone orario per ciascun impianto sportivo.

L'utilizzo degli impianti e delle attrezzature è consentito esclusivamente per le attività didattiche degli Istituti sopra richiamati in conformità alla destinazione d'uso degli impianti medesimi e per il numero di ore settimanali definito per ciascun Istituto.

Gli Istituti scolastici provvedono, tramite proprio personale, a effettuare un adeguato servizio di custodia e di sorveglianza per un uso corretto degli spazi concessi in uso, sollevando il Comune e la Provincia da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo regolamentato dal presente accordo.

Si assumono, altresì, l'obbligo di osservare e garantire le norme di legge relative alla prevenzione anticendio ed alla sicurezza durante l'attività scolastica.

### **ART. 4 PAGAMENTI**

In relazione ai predetti utilizzi la Provincia provvederà a liquidare i rimborsi dovuti al Comune con le seguenti modalità:

- un acconto, pari al 50% dell'ammontare preventivato dei rimborsi dovuti, entro il 30 novembre di ogni anno scolastico;
- il saldo del 50% dell'importo dovuto, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico;

Ad avvenuta liquidazione dei conseguenti importi, il Comune presenterà la relativa fattura.

Eventuali e motivate modifiche, in corso anno scolastico, del monte ore settimanale di utilizzo per ciascun impianto sportivo dovranno essere preventivamente approvate per iscritto da ambo le parti

### **ART. 5 PULIZIE**

Le pulizie degli impianti sportivi, nonché quelle degli spogliatoi e servizi igienici annessi, sono a carico dei singoli Istituti – con proprio personale - salvo diverso accordo con il Comune - in relazione all'uso da parte degli studenti, mentre per gli altri utilizzi da parte delle Associazioni/Gruppi sportivi provvederà il Comune di Vicenza o l'eventuale gestore incaricato.

### **ART. 6 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA**

La Provincia s'impegna inoltre a:

- sostenere la spesa conseguente a danni alle strutture e alle attrezzature concesse in uso con il presente Accordo derivanti da eventuali danni provocati a seguito del cattivo uso e/o di atti di vandalismo di cui sia dimostrata la responsabilità a carico dei fruitori del servizio scolastico, con rivalsa nei confronti degli Istituti utilizzatori.
- -non eseguire opere o installazioni, sia di carattere provvisorio che permanente, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Vicenza.

### **ART. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune s'impegna a:

- assicurare il riscaldamento degli impianti sportivi, la fornitura di acqua potabile, di acqua calda e di energia elettrica;

- assumersi la responsabilità di qualsiasi danno provocato dalla struttura a terzi e per rischio incendio;
- affinché i medesimi impianti vengano concessi nel rispetto delle norme di sicurezza, assicurando la permanenza di tale condizione per tutta la durata dell'Accordo;
- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità nei confronti di terzi e per rischio incendio. Rimane in capo al Comune l'onere della stipula dell'assicurazione generale sugli immobili.

Resta inteso che nessun addebito può essere imputato al Comune per guasti o inconvenienti che dovessero pregiudicare il funzionamento degli impianti. Eventuali disservizi dovranno essere immediatamente segnalati dagli Istituti interessati agli Uffici Comunali preposti.

Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'utilizzo delle strutture messe a disposizione con un preavviso alla Provincia di 60 giorni dalla data di inizio dei lavori, salvo interventi urgenti non programmabili.

Il Comune si riserva, altresì, di effettuare, con proprio personale, in qualsiasi momento, sopralluoghi agli impianti sportivi per verificare la conformità dell'utilizzo alle condizioni previste dal presente Accordo.

### **ART. 8 ONERI CONTRATTUALI**

La registrazione verrà effettuata in caso d'uso e le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei due Enti per giusta metà.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, le parti faranno espresso richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **ART. 9 CONTROVERSIE**

Qualora dovessero insorgere controversie relative all'applicazione e/o all'interpretazione del presente Accordo, s'individua quale Foro competente quello di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, 10/12/2018

Per la Provincia di Vicenza, il Dirigente \_\_\_\_\_

Per il Comune di Vicenza, il Dirigente \_\_\_\_\_

Per presa visione dell'Accordo contratto ed accettazione delle clausole e delle condizioni riguardanti gli Istituti Scolastici:

“S.B.Boscardin” il Dirigente \_\_\_\_\_

“Fogazzaro” il Dirigente \_\_\_\_\_

“Quadri” il Dirigente \_\_\_\_\_

“Da Schio” il Dirigente \_\_\_\_\_

“Lioy” il Dirigente \_\_\_\_\_

“Pigafetta” il Dirigente \_\_\_\_\_